

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
<i>F.to Costantino Palmas</i>	<i>F.to Donatella Mei</i>

per copia conforme all'originale

Settimo San Pietro, lì 25 Novembre 2008

Il Funzionario Incaricato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione con:

prot. n. 10600 del 25 Novembre 2008

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs del 18 agosto 2000 N. 267;
- è stata comunicata, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

Settimo San Pietro, lì 25 Novembre 2008

Il Segretario Comunale
F.to Donatella Mei

N. 536 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25 Novembre 2008 per quindici giorni consecutivi.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48		Atto di indirizzo del Consiglio Comunale volto alla predisposizione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna.
12 Novembre 2008	OGGETTO:	

L'anno duemilaotto il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mei;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal Sig. Costantino Palmas, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
<i>Aledda</i>	<i>Salvatore</i>	Consigliere	X	
<i>Billai</i>	<i>M. Barbara</i>	Consigliere	X	
<i>Corona</i>	<i>Enrico</i>	Consigliere	X	
<i>Dessi</i>	<i>Franco</i>	Consigliere	X	
<i>Marci</i>	<i>Luciano</i>	Consigliere	X	
<i>Milia</i>	<i>Cristina</i>	Consigliere		X
<i>Murgia</i>	<i>Gian Paolo</i>	Consigliere	X	
<i>Puddu</i>	<i>Gian Luigi</i>	Consigliere	X	
<i>Pusceddu</i>	<i>Massimo</i>	Consigliere	X	
<i>Tolu</i>	<i>Efisio</i>	Consigliere		X
<i>Uras</i>	<i>Pieraldo</i>	Consigliere	X	
<i>Deiana</i>	<i>Esiado</i>	Consigliere	X	
<i>Atzeri</i>	<i>Benvento</i>	Consigliere		X
<i>Putzu</i>	<i>Achille F.</i>	Consigliere	X	
<i>Trudu</i>	<i>Giuseppe</i>	Consigliere		X
<i>Pisu</i>	<i>Osvado</i>	Consigliere	X	
TOTALE			12	4

Partecipano gli Assessori tecnici: *Aresu Franco Luigi, Puliga Antonio e Mura Salvatore*
Risultato legale il numero degli intervenuti,

L'ass.re Dessì illustra la proposta richiamando le disposizioni della L. finanziaria 2008 e della successiva L. n. 133 che riducono la possibilità per gli enti locali di ricorrere ad incarichi esterni per consulenze o collaborazioni, e che in ogni caso devono essere disciplinati da un apposito regolamento; spetta al Consiglio dare gli indirizzi per la predisposizione del regolamento stesso, la cui approvazione compete alla Giunta. Conclude evidenziando l'urgenza di procedere in tempi rapidi in quanto c'è necessità di conferire alcuni incarichi, primo fra tutti quello relativo alla progettazione del piano di protezione civile.

Il cons.re Putzu osserva che il Consiglio comunale viene svuotato sempre più di compiti ed importanza a favore della Giunta e ritiene opportuno che almeno in queste occasioni venga preso in considerazione il Consiglio e sia lo stesso Consiglio ad approvare il regolamento.

Il Segretario comunale precisa che il regolamento in questione è considerato attinente alla materia di organizzazione degli uffici e servizi, e pertanto la competenza alla sua approvazione è della Giunta, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Consiglio.

Il cons.re Putzu insiste nell'affermare che a suo parere questo regolamento non ha niente a che vedere con la organizzazione degli uffici e pertanto ribadisce la sua richiesta che venga approvato dal Consiglio.

Il Sindaco esprime invece in proposito le sue critiche riguardo a queste norme che sono da contestare in toto perché interferiscono con l'autonomia degli enti locali, e sono state emanate per finalità diverse da quelle che si vogliono far apparire, e cioè di mero contenimento della spesa pubblica, la si vuole far passare per una normativa di principi e di fatto mette in discussione la competenza dell'ente locale ad interessarsi di determinati temi, ponendo seri vincoli all'autonomia del comune. Ritiene pertanto che come Consiglio comunale ci si debba esprimere approvando tecnicamente l'atto, ma lo si debba contestare in linea di principio.

Il Segretario comunale osserva che si è in presenza di una norma, che volendo porre freno all'abuso degli incarichi esterni operato da alcune amministrazioni generalizza e così facendo va contro i principi dell'autonomia degli enti locali, della riforma del titolo V° della Costituzione, ma non è certo l'unico caso di emanazione di norme contraddittorie e discutibili. Nel caso in questione era addirittura discutibile che vi fosse la necessità di portare il programma in Consiglio, dal momento che la norma della finanziaria, così come modificata dalla L. n. 133 prevede che gli incarichi devono essere previsti dal programma o riferite ad attività previste dalla legge e poiché il comune è un ente a competenza generale, il programma potrebbe essere superfluo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) art. 3, commi da 54 a 57 e 76, il legislatore, in sede di definizione delle regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, ha prescritto l'obbligo di emanazione da parte degli enti medesimi di compiute norme regolamentari in materia (art. 3, comma 56, legge cit.);

- che in siffatto contesto, sono sopravvenute le disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, contenente, tra l'altro, modifiche all'art. 3, commi da 54 a 57 e 76, della citata legge n. 244/2007

Visto il D.L. 122/2008 all'art. 46, rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", che reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni e nello specifico:

- l'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con

riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000».

Dato atto che l'articolo 3, comma 56, n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) sostituito integralmente dall'art 46 del D.L. 122/2008, prevede che con regolamento di cui all'articolo 89 del D.lgs n. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che le violazioni delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione.

Considerato:

- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata "specializzazione universitaria" in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

Specificato che il requisito della «specializzazione universitaria» deve ritenersi un presupposto prescindibile soltanto nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo Lombardia, con il parere n. 27 del 14 ottobre 2008,

Considerato altresì necessario la emanazione, da parte dell'Ente, di apposite norme regolamentari ex art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) concernenti " i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni";

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Putzu, Deiana);

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- Di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.lgs n.267/2000, la cui disciplina dovrà essere improntata all'obbligo dell'osservanza dei principi di:
 1. trasparenza in sede di definizione dei criteri di affidamento degli incarichi;
 2. correttezza e di imparzialità dell'azione amministrativa mercè l'adozione di idonee forme di pubblicità;
 3. ricorso a procedure selettive comparative e congrua motivazione dei provvedimenti;
 4. prescindibilità del requisito della «specializzazione universitaria» soltanto nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge;
- Di stabilire che le disposizioni regolamentari non trovano applicazione nelle materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al d.lgs n. 163/2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici), e in linea più generale, gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.
- Di dichiarare, **con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Putzu, Deiana)**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.